



**PROTOCOLLO SPERIMENTALE DI LEGALITÀ
CONTRO IL CAPORALATO, L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA
E LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
NEL SETTORE DEL *DELIVERY FOOD***

In data 6 novembre 2020 in Milano, Corso Monforte n. 31, presso la Prefettura – U.T.G. di Milano, davanti al Prefetto, dott. Renato Saccone, le parti

ASSODELIVERY

(in proprio in ed in rappresentanza delle società Uber Italy, Glovo, Just Eat Takeaway, Deliveroo e Social Food, per quanto concerne le operazioni svolte in Italia)

e

CGIL, CISL e UIL

premessi che

- il settore del *delivery food* ha conosciuto in tempi recenti uno sviluppo sempre più marcato;
- tale settore, ai sensi del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito in l. 2 novembre 2019, n. 128, sta registrando una progressiva evoluzione anche sotto il profilo giurisprudenziale e giuslavoristico;
- la rapida espansione del settore può aumentare il rischio di intermediazione illecita per il tramite tanto di soggetti societari quanto di persone fisiche;
- la situazione appena descritta è particolarmente delicata nel territorio di Milano e provincia, anche in considerazione della presenza di società di *delivery food* e di c.d. *riders* comparativamente più diffusa che nel resto del territorio nazionale;
- presso la Prefettura di Milano, su iniziativa e con la partecipazione del Tribunale di Milano-Sezione Autonoma Misure di Prevenzione e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano-Ufficio Misure di Prevenzione, è stato svolto un confronto proficuo tra tutte le parti firmatarie del presente Protocollo;

considerato che

è interesse comune delle parti avviare un percorso condiviso di crescita che assicuri il rispetto della normativa e dei diritti dei lavoratori;



tutto ciò premesso e considerato

le Parti condividono l'obiettivo di contrastare l'intermediazione illecita di manodopera ed il fenomeno del caporalato, nonché, più in generale, ogni forma di sfruttamento lavorativo nel complesso settore della consegna di beni per conto altrui e pertanto

STIPULANO

il presente Protocollo, finalizzato a garantire una regolamentazione del mercato del *delivery food* atta a porre in essere strumenti efficaci a sostegno dei diritti dei *rider* e dell'economia legale nel settore di riferimento.

ART. 1

ADOZIONE DI MODELLI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

1. Entro il termine di sei mesi dalla stipula del presente atto, le società aderenti ad Assodelivery (come sopra specificate) si impegnano ad avere o ad adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e un Codice Etico.
2. Il MOGC 231 dovrà essere idoneo a prevenire, rilevare e sanzionare condotte devianti e in particolare disfunzioni di illegalità aziendale ricollegabili alle fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.

ART. 2

RICORSO A SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE

1. Assodelivery e le società da essa rappresentate (come sopra specificate), nelle more della creazione di un proprio albo nazionale di società autorizzate o di altro proprio registro di simile natura, si impegnano a non ricorrere a società terze al fine di proporre la consegna degli ordini attraverso le piattaforme di *food delivery* con cui operano le società.

ART. 3

ORGANISMO DI GARANZIA

E TRASMISSIONE DEI DATI DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

1. Entro sei mesi dalla stipula del presente Protocollo, ognuna delle società aderenti ad Assodelivery (come sopra specificate) designerà, nell'ambito dei componenti del proprio Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, un proprio rappresentante.
2. I rappresentanti in tal modo designati andranno a comporre l'Organismo di Garanzia, il cui compito è vigilare, in posizione di terzietà, sulle dinamiche lavorative dei c.d. *rider*s, con il solo scopo di analizzare le eventuali attività illegali.

2



3. A tale Organismo le società aderenti ad Assodelivery comunicheranno, con cadenza trimestrale, i dati anomali identificati, come definito da un separato documento tecnico da adottare tra tutte le parti del presente Protocollo, che stabilirà le soglie di "allarme" oltre le quali saranno necessari ulteriori approfondimenti.
4. Al superamento di determinate soglie di "allarme", parimenti definite nel documento tecnico di cui al comma precedente, l'Organismo di Garanzia valuterà ogni utile approfondimento.
5. Ove dalla comparazione dei dati emergessero profili di rilievo quanto al rischio di intermediazione abusiva ovvero di sfruttamento lavorativo e caporalato, l'Organismo inoltrerà specifica segnalazione alla Procura della Repubblica.
6. In ogni caso l'Organismo di Garanzia opererà sempre nel rispetto delle leggi ed in particolare nel rispetto della normativa privacy e delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

ART. 4

SEGNALAZIONI DEI LAVORATORI

1. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto si impegnano a raccogliere nella completa riservatezza ogni utile notizia ovvero segnalazione di condotte anomale o comunque potenzialmente illegali in ordine al ricorso a forme illecite di intermediazione di manodopera, sfruttamento e caporalato.
2. Analogo impegno viene assunto, con la stipula del presente atto, da parte delle società aderenti ad Assodelivery, le quali favoriranno e verificheranno eventuali segnalazioni provenienti dai lavoratori e le trasmetteranno all'Organismo di Garanzia di cui all'art. 3 per ogni utile valutazione.

ART. 5

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

1. Le parti concordano sulla necessità di sottoporre a particolare attenzione le azioni conseguenti alla sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Ai fini del comma 1, è costituito un apposito tavolo di monitoraggio dei risultati dell'attività dell'Organismo di Garanzia, a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni datoriali e delle oo.ss. che sottoscrivono il presente Protocollo.
3. Il tavolo di cui al comma 2 si riunirà, con cadenza almeno semestrale, presso la Prefettura di Milano.

3



ART. 6

ULTERIORI ADESIONI E AGGIORNAMENTI AL PROTOCOLLO

1. Il Presente Protocollo è aperto ad eventuali adesioni successive alla sua sottoscrizione da parte di ulteriori soggetti rappresentativi del settore del *delivery food* che manifestino l'interesse ad aderire al presente percorso di crescita nella legalità.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Letto e sottoscritto

Milano, 6 novembre 2020

Il Presidente di Assodelivery

(Matteo Sarzana)

CGIL Milano

(Massimo Bonini) – Segretario Generale

(Luisella Inzaghi) – Segretaria

CISL Milano Metropoli

(Carlo Gerla) – Segretario Generale

(Eros Lanzoni) – Segretario

UIL Milano e Lombardia

(Danilo Margaritella) - Segretario Generale

(Vincenzo Cesare) – Segretario

davanti al Prefetto di Milano

(Renato Saccone)



**PROTOCOLLO SPERIMENTALE DI LEGALITÀ
CONTRO IL CAPORALATO, L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA
E LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
NEL SETTORE DEL *DELIVERY FOOD***

In data 6 novembre 2020 in Milano, Corso Monforte n. 31, presso la Prefettura – U.T.G. di Milano, davanti al Prefetto, dott. Renato Saccone, le parti

ASSODELIVERY

(in proprio in ed in rappresentanza delle società Uber Italy, Glovo, Just Eat Takeaway, Deliveroo e Social Food, per quanto concerne le operazioni svolte in Italia)

e

UGL

(Unione Generale del Lavoro di Milano, rappresentata dal Segretario Territoriale Riccardo Uberti, unitamente al Segretario Nazionale del Sindacato Nazionale UGL Rider Vincenzo Abbrescia)

premesse che

- il settore del *delivery food* ha conosciuto in tempi recenti uno sviluppo sempre più marcato;
- tale settore, ai sensi del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito in l. 2 novembre 2019, n. 128, sta registrando una progressiva evoluzione anche sotto il profilo giurisprudenziale e giuslavoristico;
- la rapida espansione del settore può aumentare il rischio di intermediazione illecita per il tramite tanto di soggetti societari quanto di persone fisiche;
- la situazione appena descritta è particolarmente delicata nel territorio di Milano e provincia, anche in considerazione della presenza di società di *delivery food* e di c.d. *riders* comparativamente più diffusa che nel resto del territorio nazionale;
- presso la Prefettura di Milano, su iniziativa e con la partecipazione del Tribunale di Milano-Sezione Autonoma Misure di Prevenzione e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano-Ufficio Misure di Prevenzione, è stato svolto un confronto proficuo tra tutte le parti firmatarie del presente Protocollo;



considerato che

è interesse comune delle parti avviare un percorso condiviso di crescita che assicuri il rispetto della normativa e dei diritti dei lavoratori;

tutto ciò premesso e considerato

le Parti condividono l'obiettivo di contrastare l'intermediazione illecita di manodopera ed il fenomeno del caporalato, nonché, più in generale, ogni forma di sfruttamento lavorativo nel complesso settore della consegna di beni per conto altrui e pertanto

STIPULANO

il presente Protocollo, finalizzato a garantire una regolamentazione del mercato del *delivery food* atta a porre in essere strumenti efficaci a sostegno dei diritti dei *rider* e dell'economia legale nel settore di riferimento.

ART. 1

ADOZIONE DI MODELLI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

1. Entro il termine di sei mesi dalla stipula del presente atto, le società aderenti ad Assodelivery (come sopra specificate) si impegnano ad avere o ad adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e un Codice Etico.
2. Il MOGC 231 dovrà essere idoneo a prevenire, rilevare e sanzionare condotte devianti e in particolare disfunzioni di illegalità aziendale ricollegabili alle fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.

ART. 2

RICORSO A SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE

1. Assodelivery e le società da essa rappresentate (come sopra specificate), nelle more della creazione di un proprio albo nazionale di società autorizzate o di altro proprio registro di simile natura, si impegnano a non ricorrere a società terze al fine di proporre la consegna degli ordini attraverso le piattaforme di *food delivery* con cui operano le società.



ART. 3

ORGANISMO DI GARANZIA

E TRASMISSIONE DEI DATI DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

1. Entro sei mesi dalla stipula del presente Protocollo, ognuna delle società aderenti ad Assodelivery (come sopra specificate) designerà, nell'ambito dei componenti del proprio Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, un proprio rappresentante.
2. I rappresentanti in tal modo designati andranno a comporre l'Organismo di Garanzia, il cui compito è vigilare, in posizione di terzietà, sulle dinamiche lavorative dei c.d. *riders*, con il solo scopo di analizzare le eventuali attività illegali.
3. A tale Organismo le società aderenti ad Assodelivery comunicheranno, con cadenza trimestrale, i dati anomali identificati, come definito da un separato documento tecnico da adottare tra tutte le parti del presente Protocollo, che stabilirà le soglie di "allarme" oltre le quali saranno necessari ulteriori approfondimenti.
4. Al superamento di determinate soglie di "allarme", parimenti definite nel documento tecnico di cui al comma precedente, l'Organismo di Garanzia valuterà ogni utile approfondimento.
5. Ove dalla comparazione dei dati emergessero profili di rilievo quanto al rischio di intermediazione abusiva ovvero di sfruttamento lavorativo e caporalato, l'Organismo inoltrerà specifica segnalazione alla Procura della Repubblica.
6. In ogni caso l'Organismo di Garanzia opererà sempre nel rispetto delle leggi ed in particolare nel rispetto della normativa privacy e delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

ART. 4

SEGNALAZIONI DEI LAVORATORI

1. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto si impegnano a raccogliere nella completa riservatezza ogni utile notizia ovvero segnalazione di condotte anomale o comunque potenzialmente illegali in ordine al ricorso a forme illecite di intermediazione di manodopera, sfruttamento e caporalato.
2. Analogo impegno viene assunto, con la stipula del presente atto, da parte delle società aderenti ad Assodelivery, le quali favoriranno e verificheranno eventuali segnalazioni provenienti dai lavoratori e le trasmetteranno all'Organismo di Garanzia di cui all'art. 3 per ogni utile valutazione.



ART. 5

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

1. Le parti concordano sulla necessità di sottoporre a particolare attenzione le azioni conseguenti alla sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Ai fini del comma 1, è costituito un apposito tavolo di monitoraggio dei risultati dell'attività dell'Organismo di Garanzia, a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni datoriali e delle oo.ss. che sottoscrivono il presente Protocollo.
3. Il tavolo di cui al comma 2 si riunirà, con cadenza almeno semestrale, presso la Prefettura di Milano.

ART. 6

ULTERIORI ADESIONI E AGGIORNAMENTI AL PROTOCOLLO

1. Il Presente Protocollo è aperto ad eventuali adesioni successive alla sua sottoscrizione da parte di ulteriori soggetti rappresentativi del settore del delivery food che manifestino l'interesse ad aderire al presente percorso di crescita nella legalità.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Letto e sottoscritto

Milano, 6 novembre 2020

Il Presidente di Assodelivery

(Matteo Sarzana)

Il Segretario Provinciale di UGL

(Riccardo Uberti)

per Il Segretario Nazionale UGL Rider (Vincenzo Abbrescia)

(Riccardo Uberti, giusta delega)

davanti al Prefetto di Milano

(Renato Saccone)